



Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste

AVVISO PUBBLICO
per la concessione del contributo per le misure di
sostegno alle imprese agricole di piccole dimensioni
(art. 24 L.R. n. 16 dell'11/08/2022)

ARTICOLO 1 ***Obiettivi e finalità***

La Regione Lazio, con l'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 recante: “*Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024*”, ha stabilito - al fine di sostenere le imprese agricole di piccole dimensioni che, a causa della pandemia da Covid 19, della crisi ucraina e della perdurante siccità, abbiano sostenuto nel primo semestre 2022 un incremento dei costi aziendali superiore al 30 per cento rispetto a quelli relativi al primo semestre 2019 - di concedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto alle imprese con meno di cinquanta dipendenti e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, aventi la sede legale o un'unità operativa nel territorio regionale.

Gli aiuti di cui al presente avviso saranno concessi in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013), così come modificato dal Regolamento UE n. 316 del 2019.

Il presente Avviso è rivolto alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e/o al Regolamento (UE) n. 717/2014, il beneficiario garantisce con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti «de minimis» concessi a norma dei Regolamenti sopra richiamati. L'ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e deve rispettare i massimali di cui all'articolo 3 del citato Regolamento.

ARTICOLO 2 ***Ambito territoriale di intervento***

L'ambito territoriale di intervento è individuato nell'intero territorio della regione Lazio.

ARTICOLO 3 ***Requisiti soggettivi***

Possono presentare istanza di concessione dei contributi previsti dal presente avviso pubblico i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolari di una impresa agricola di piccole dimensioni (impresa con meno di cinquanta dipendenti che realizza un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) avente la sede legale o un'unità operativa nel territorio regionale, che a causa della pandemia da Covid 19, della crisi ucraina e della perdurante siccità, abbia sostenuto nel primo semestre 2022 un incremento dei costi aziendali superiore al 30 per cento rispetto a quelli relativi al primo semestre 2019;
- essere in possesso del fascicolo aziendale costituito ed aggiornato sul sistema informativo SIAN (DPR n. 503/1999) alla data di presentazione della domanda;
- avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004.

I richiedenti, oltre a possedere i requisiti sopra riportati, devono rispettare, alla data di presentazione della domanda, le condizioni elencate al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4 ***Requisiti di ammissibilità***

I richiedenti ai fini dell'ammissibilità devono:

- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- non avere ottenuto o richiesto altri contributi per le stesse finalità previste da questo avviso pubblico: sono esclusi dal contributo anche i beneficiari di contributi concessi ai sensi del Dlgs. 102 /2004 per la siccità 2022 (determinazione n. G08974 del 28/06/2023);
- possedere un punteggio in base ai criteri di selezione di cui all'art. 9, non inferiore a 10;
- Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande presentate da soggetti per i quali non è stata superata la soglia prevista di € 25.000, di aiuti concessi in regime "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari. Nel calcolo del plafond "de minimis" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione sia l'eventuale insieme delle imprese collegate a questa che, sulla base della definizione riportata nell'articolo n. 2 comma 2 del Reg. (UE) n. 1308/2013, costituiscono l'"impresa unica". Nel caso in cui all'impresa siano già stati concessi aiuti in regime "de minimis" ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013, potrà essere concedibile la quota residua fino alla soglia massima di € 25.000.

Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un Regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un Regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (200.000 euro oppure 100.000 euro per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura concessi ai sensi del Regolamento 717/2014 a concorrenza del massimale di 25.000,00 euro.

I requisiti per l'accesso ai contributi devono essere dichiarati dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere mantenuti almeno fino al pagamento del contributo.

ARTICOLO 5 ***Spese ammissibili***

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- maggiori costi aziendali sostenuti nel primo semestre 2022, rispetto al primo semestre 2019, per l'acquisto di mezzi tecnici (concimi, sementi, antiparassitari, dispositivi di sicurezza, etc.), per il noleggio di attrezzature, lavorazioni in conto terzi, approvvigionamento energetico (carburante, elettricità, riscaldamento), approvvigionamento idrico, maggiori costi per aumento degli interessi sui prodotti finanziari;

L'incremento dei costi dovrà essere documentato attraverso la documentazione contabile e fiscale tenuta secondo le norme in vigore, ed altra documentazione probante, compresa la documentazione relativa all'incremento dei costi per l'approvvigionamento energetico aziendale (gas, elettricità, carburanti).

Il calcolo dell'incremento dei costi dovrà essere effettuato al netto dell'IVA, fatti salvi i casi in cui l'IVA non sia rimborsabile.

ARTICOLO 6 ***Modalità di presentazione delle domande***

Le domande devono essere presentate entro 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo lo stesso si intende protratto al primo giorno lavorativo immediatamente seguente.

Le domande di sostegno, redatte secondo il modello di domanda allegato al presente avviso pubblico, corredate della documentazione di cui al successivo articolo 7 e firmate dal legale rappresentante o titolare dell'azienda, devono essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio sulla base della sede legale dell'impresa agricola.

Si riportano di seguito le ADA e i rispettivi indirizzi PEC:

- ADA Lazio Sud competente per i territori ricadenti nelle provincie di Latina e Frosinone. Indirizzi PEC: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it; adalatina@regione.lazio.legalmail.it;
- ADA Lazio Nord competente per i territori ricadenti nelle provincie di Rieti e Viterbo. Indirizzi PEC: adarieti@regione.lazio.legalmail.it; adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it;
- ADA Lazio Centro competente per i territori ricadenti nella provincia di Roma. Indirizzo PEC: adaroma@regione.lazio.legalmail.it.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede la data di invio della PEC.

ARTICOLO 7 ***Documentazione***

La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo il "Modello 1" e l'"Allegato 2" sulla base della seguente documentazione:

- documentazione contabile e fiscale tenuta secondo le norme in vigore relativa all'incremento dei costi per l'acquisto dei mezzi tecnici (concimi, sementi, antiparassitari, dispositivi di sicurezza, etc.), per il noleggio di attrezzature, lavorazioni in conto terzi, approvvigionamento energetico (carburante, elettricità, riscaldamento), approvvigionamento idrico, maggiori costi per aumento degli interessi sui prodotti finanziari;

- altra documentazione probante;
- giustificativi di pagamento quali bonifici o equivalenti tracciabili. Il pagamento in contanti è ammesso entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, purché accompagnati dalle relative quietanze;
- prospetto riepilogativo comparativo dei costi sostenuti come da allegato 2;
- copia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

La documentazione attestante le spese sostenute ed i relativi giustificativi di pagamento dovrà essere conservata a cura del beneficiario e **non** allegata alla domanda.

L'incremento dei costi nel primo semestre 2022, rispetto al primo semestre 2019 dovrà essere attestato dal beneficiario attraverso la compilazione del modello allegato 2 in cui verrà riportato l'elenco delle fatture, distinte per i semestri 2019 e 2022, da cui si è evinca l'incremento dei costi di almeno il 30%. Dovranno essere indicate nel modello allegato 2 tutte le fatture afferenti alle categorie di costi per cui si vuole documentare l'incremento di costi, relativamente al primo semestre 2019, pena l'inammissibilità della domanda. Per tutte le fatture indicate nel modello allegato 2, ai fini dell'ammissibilità della spesa, dovranno essere conservati i relativi giustificativi di pagamento.

Tutti i documenti da inviare (modello di domanda, allegato 2, documento di identità) devono essere prodotti in forma elettronica, firmati digitalmente in formato pdf, oppure sottoscritti con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Il modello allegato 2 sarà fornito anche in formato editabile attraverso i siti web regionali, e dovrà essere comunque restituito in formato pdf.

ARTICOLO 8

Disponibilità finanziaria, modalità per la definizione del contributo e agevolazioni previste

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso pubblico è pari ad euro 500.000,00.

Le Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, ciascuna per le domande di propria competenza, verificano la ricevibilità delle domande, controllando i seguenti requisiti:

- le domande di aiuto, redatte secondo il modello allegato al presente avviso pubblico, devono essere presentate presso l'Area decentrata Agricoltura competente per territorio;
- presentazione delle domande entro il termine previsto;
- sottoscrizione della domanda da parte del titolare dell'azienda o del suo legale rappresentante;
- compilazione del modello allegato 2, per la determinazione dell'incremento dei costi nel primo semestre 2022 rispetto al primo semestre 2019;

Il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda è stabilito nella misura di € 5.000,00;

L'importo del contributo è stabilito in misura percentuale rispetto all'incremento dei costi documentati e ritenuti ammissibili; la percentuale è stabilita in misura pari al rapporto tra l'entità complessiva dell'incremento dei costi aziendali tra il primo semestre 2019 ed il primo semestre 2022 risultante da tutte le domande ammissibili e l'entità dei fondi disponibili. Il contributo, determinato dal prodotto tra la suddetta percentuale e l'entità dell'incremento dei costi determinato per ciascuna domanda, non potrà comunque essere superiore al massimale di cui al punto precedente ed all'incremento dei costi risultante per ciascuna domanda ammissibile;

Non saranno ritenute ammissibili domande di contributo con incremento dei costi documentato (valore C del modello allegato 2), inferiore ad € 300,00.

L'incremento di costi determinato in base al modello allegato 2 (valore C) costituisce la spesa ammissibile da cui calcolare il contributo spettante, secondo il metodo sopra indicato.

Le domande ammissibili, ordinate in apposita graduatoria, sono finanziate sino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

ARTICOLO 9 *Criteri di selezione*

Le domande saranno ordinate secondo i punteggi acquisiti, attribuendo a ciascuna domanda il punteggio derivato dall'applicazione dei criteri e dei relativi punteggi, riportati nella sottostante Tabella. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi deve essere presa in considerazione la situazione aziendale così come rilevabile sul fascicolo SIAN alla data di presentazione della domanda.

L'elaborazione dei criteri di selezione ha tenuto in considerazione la priorità di favorire le aziende di piccole dimensioni, ed in particolare quelle condotte da giovani agricoltori o in zone montane, che avendo sostenuto un incremento dei costi, hanno avuto anche minori possibilità finanziarie di sostenere i costi incrementati.

Cod.	Criteri di selezione	Punteggio
A	“Giovane agricoltore” ovvero il giovane agricoltore che ha compiuto 18 anni e che non ha ancora compiuto 41 anni alla data di presentazione della domanda (fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età)	10
B	Valore totale della PLS alla data di presentazione della domanda compreso tra 10.001 – 20.000 €	15
C	Valore totale della PLS alla data di presentazione della domanda compreso tra 20.001 – 30.000 €	10
D	Valore totale della PLS alla data di presentazione della domanda compreso tra 30.001 – 40.000 €	5
E	Localizzazione dell'azienda nelle zone delimitate ai sensi della DIR. CEE 75/268 art 3 par 3 (zone montane)	7
F	Beneficiario che non ha ottenuto contributi e finanziamenti nell'ambito delle Misure 4, 5, e 16 del PSR 2014-2020	5

Nel caso di parità di punteggio, viene data la precedenza in graduatoria all'impresa condotta dall'imprenditore più giovane.

ARTICOLO 10 *Procedura per il finanziamento delle domande ammissibili e il pagamento*

a) Controllo amministrativo della domanda di sostegno

Ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm. e ii, ciascun dirigente delle ADA individua un responsabile del procedimento assegnando un termine di 45 giorni per la conclusione del procedimento istruttorio e invia tramite PEC al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento.

Il controllo amministrativo, soltanto per le domande di sostegno estratte a campione secondo le modalità del successivo paragrafo c), riguarderà la verifica:

- del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo n. 3 del presente avviso;
- del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo n. 4 del presente avviso;
- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione della domanda di sostegno;

- dei punteggi richiesti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento verificando che le medesime spese non siano state già finanziate attraverso altri bandi;
- della documentazione contabile e fiscale tenuta secondo le norme in vigore, relativa all'incremento dei costi
- del rispetto del massimale di € 25.000,00 di aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n.1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo così come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019. A tale proposito il funzionario istruttore, nel rispetto delle "Disposizioni operative per la gestione degli aiuti di Stato erogati in regime "de minimis" di cui alla circolare dell'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 0690592 del 02-09-2019, verifica, consultando il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), se il contributo richiesto è nei limiti dell'aiuto concedibile in regime "de minimis" effettuando la Visura Aiuti "de minimis" e verifica il rischio di cumulo effettuando la Visura aiuti. Per rischio di cumulo si intende il rischio che le medesime spese siano finanziate con altri bandi in regime "de minimis" o con altre forme di aiuti di Stato.

Ciascuna visura ha un proprio codice denominato VERCOR che deve essere riportato nel verbale di istruttorio.

In caso di documentazione risultata incompleta, il responsabile del procedimento richiede all'interessato le necessarie integrazioni ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita nella sede dell'impresa.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate oltre i termini stabiliti dal presente avviso pubblico;
- compilate e presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente avviso pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente avviso pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione.

In applicazione dell'articolo 10bis della Legge 241/90 e s.m.i. l'ADA competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima della formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione della spesa ammissibile (valore C dell'allegato 2) riportando i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione e, se del caso, del mancato accoglimento delle osservazioni/controdeduzioni.

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziabili, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli non ammissibili.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e sarà pubblicata sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR).

Prima di approvare la graduatoria, la Struttura competente provvede ad effettuare la verifica che i beneficiari non ricevano aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.

Verificato il rispetto delle suddette soglie, si provvede all'inserimento dell'aiuto individuale su SIAN e all'acquisizione del codice SIAN-COR che ha validità di 20 giorni.

Entro 20 giorni dall'acquisizione del codice SIAN-COR sarà approvata la graduatoria riportando:

- il codice SIAN-CAR che costituisce il codice univoco dell'avviso pubblico ottenuto dopo la registrazione del medesimo nel Registro Aiuti di Stato presente su SIAN;
- il codice SIAN-COR;
- i codici Vercor della nuova visura aiuti e della nuova visura aiuti "de minimis" effettuate prima di emettere il provvedimento di concessione;
- Menzione dell'avvenuta interrogazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- Menzione dell'avvenuto inserimento delle informazioni richieste dal Registro Aiuti di Stato presente su SIAN.

Il codice SIAN-COR deve essere convalidato entro 20 giorni dal suo ottenimento su SIAN e gli estremi del provvedimento di concessione devono essere riportati all'interno della scheda dell'aiuto individuale creata per ciascun beneficiario. Trascorso il termine di 20 giorni il codice SIAN-COR decade e si deve iniziare nuovamente la procedura di attribuzione del codice SIAN-COR.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e delle domande non ammesse, è possibile presentare ricorso per motivi di legittimità al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

b) Cumulabilità dei contributi

Gli aiuti di cui al presente avviso pubblico possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" applicabili, ovvero il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

c) Controlli a campione

Sui dati inseriti per la compilazione della domanda di contributo e del modello allegato 2, riportante l'elenco delle fatture distinte per i semestri 2019 e 2022, è previsto un controllo a campione sul 10% delle domande pervenute, eventualmente estratte sulla base di criteri di rischio. Il controllo verificherà la corrispondenza e regolarità dei dati desunti dalle fatture e le verifiche di cui al paragrafo a) di questo articolo. L'Amministrazione regionale effettuerà anche il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 20 dicembre 2000, n. 445. Eventuali false dichiarazioni rese dall'interessato, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 20 dicembre 2000, n. 445.

L'estrazione del campione di domande sarà effettuata a cura della competente Struttura della Direzione Agricoltura, sulla base delle domande ricevibili comunicate dalle Aree Decentrate Agricoltura. Il completamento dei controlli sulle domande estratte a campione è propedeutico all'approvazione della graduatoria regionale.

d) Pagamento delle domande di contributo ammesse

La Struttura competente della Direzione Regionale Agricoltura trasmette la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale ad ARSIAL, che è la Struttura competente ad effettuare i pagamenti, la quale provvede ad effettuarli nel rispetto delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a. comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Aiuti di stato);
- b. articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (regolarità contributiva);

Tutti i beneficiari, prima dell'autorizzazione al pagamento, devono essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare. Se al termine dell'istruttoria amministrativa della domanda di pagamento il beneficiario avrà un DURC non regolare, lo stesso verrà invitato da ARSIAL a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni. Nel caso in cui il DURC risulti ancora negativo trascorsi i 30 giorni di cui sopra sarà inviato apposito preavviso di decadenza totale ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. e, trascorso questo ulteriore termine, si avvierà la procedura di decadenza totale dal contributo concesso.

ARTICOLO 11

Trattamento dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), la Regione Lazio informa che, nell'ambito del presente avviso pubblico, i dati personali forniti, o comunque ottenuti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma. Email: dpo@regione.lazio.it ; PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it .

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è l'Ing. Vasile Diaconescu.
Recapito postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00147 Roma, PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
email istituzionale: dpo@regione.lazio.it ; telefono: 063230983

Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 del RGPD).

Il Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste. PEC: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it ; telefono: 06 51688003.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Regione Lazio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria della domanda di contributo;
- b) erogazione del contributo eventualmente concesso;
- c) controlli derivanti dal percepimento di aiuti pubblici;
- d) monitoraggio;

Si informa, inoltre, che i dati sono utilizzati per l'implementazione di Sistemi Informativi e potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

Destinatari dei dati personali

I dati personali, esclusivamente per le finalità suddette, possono essere comunicati a società terze fornitrici di servizi, per la Regione Lazio, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti su iniziativa del richiedente. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli

altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati alla Regione Lazio è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità di istruire la domanda di contributo da presentata. Anche l'inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per l'Amministrazione di realizzare le finalità sopra indicate.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

ARTICOLO 12

Norme finali

Il presente Avviso costituisce "*lex specialis*", pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme comunitarie e nazionali, allo Statuto, alle leggi e ai regolamenti della Regione Lazio.